



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 201

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 4 giugno 2019

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Comitato ristretto per la revisione delle schede elettorali nella regione Emilia Romagna (Riunione n. 19)</i>	<i>Pag.</i> 3
<i>Comitato ristretto per la revisione dei verbali sezionali nella regione Calabria (Riunione n. 18)</i>	» 3

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 4
---------------------------	---------------

3^a - Affari esteri:

<i>Plenaria</i>	» 8
---------------------------	-----

5^a - Bilancio:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 20
<i>Plenaria (1^o pomeridiana)</i>	» 21
<i>Plenaria (2^o pomeridiana)</i>	» 32
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 21)</i>	» 33

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

<i>Plenaria</i>	» 34
---------------------------	------

10^a - Industria, commercio, turismo:

<i>Plenaria</i>	» 37
---------------------------	------

12^a - Igiene e sanità:

<i>Plenaria</i>	» 52
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 90)</i>	» 53

14^a - Politiche dell'Unione europea:

<i>Plenaria</i>	» 54
---------------------------	------

Commissioni bicamerali

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 59
---------------------------	----------------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Martedì 4 giugno 2019

**Comitato ristretto per la revisione delle schede elettorali
nella regione Emilia Romagna**

Riunione n. 19

Relatore: PAROLI (FI-BP)

Orario: dalle ore 10,40 alle ore 12,40

**Comitato ristretto per la revisione dei verbali sezionali
nella regione Calabria**

Riunione n. 18

Relatore: BALBONI (FdI)

Orario: dalle ore 13 alle ore 14

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 4 giugno 2019

Plenaria

83^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PERILLI

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il vice presidente PERILLI (*M5S*), relatore, illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo e propone di esprimere un parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni e in parte non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore PARRINI (*PD*) ribadisce l'orientamento fortemente contrario sul provvedimento e sul complesso delle proposte di modifica.

Nell'associarsi alle considerazioni del senatore Parrini, il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) annuncia voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni e in parte non ostativo, avanzata dal relatore.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GRASSI (M5S) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

(1141) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il vice presidente PERILLI (M5S), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere un parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

(1138) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PERILLI (M5S), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere un parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

(1170) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PERILLI (M5S), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere un parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 9,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SU
ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1248**

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- 1.7 (testo 2)/445, /454 e /479: parere contrario, in quanto riferiti ai soli corpi dei vigili del fuoco volontari di talune Regioni e Province autonome;
- 4.33 (testo 2): parere non ostativo, a condizione che la disposizione, con particolare riferimento ai provvedimenti regionali da adottare, sia formulata in termini di facoltà;
- sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 4 giugno 2019

Plenaria

46^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Emanuela Claudia Del Re.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(987) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:

a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016;

b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016;

c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il presidente PETROCELLI apre la discussione generale e, dopo aver preso atto che nessun commissario intende prendere la parola, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore IWOBI (*L-SP-PSd'Az*) illustra, pertanto, l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il mandato al relatore Iwobi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1014) *Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, in votazione il mandato alla relatrice Pacifico a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1015) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, in votazione il mandato al relatore

Vescovi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1139) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007

(Esame e rinvio)

Il senatore VESCOVI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e lo Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, sottoscritto nell'aprile 2007.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica dell'Accordo oggi al nostro esame – l'Atto Senato 2813 – venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato nel giugno del 2017, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

L'Accordo di cooperazione culturale e scientifica con lo Sri Lanka, composto di 17 articoli, è finalizzato a consentire lo sviluppo di nuove collaborazioni bilaterali nel campo dell'istruzione scolastica e universitaria, favorendo altresì l'insegnamento della lingua italiana e l'avvio di attività in ambito archeologico, scientifico e tecnologico.

Nello specifico, l'Intesa, dopo aver definito il proprio scopo, evidenzia come le Parti riconoscano che gli scambi e l'arricchimento culturale contribuiscano alla promozione di valori comuni, ivi compreso il rispetto dei diritti umani (articolo 1).

Il testo esplicita, quindi, l'impegno delle Parti a favorire la cooperazione tra le rispettive università, gli istituti di alta formazione nei settori dell'arte e della musica e gli istituti scientifici e culturali, nei settori di reciproco interesse, promuovendo lo scambio di docenti, lettori e ricercatori e gli scambi inter-universitari (articolo 2).

I successivi articoli sono relativi alla cooperazione nel campo dell'istruzione scolastica, con l'impegno delle Parti a sviluppare la reciproca conoscenza dei propri sistemi educativi (articolo 3), alla partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione dei progetti derivanti dall'Accordo stesso (articolo 4), ed alla collaborazione nel campo dell'arte, della musica, della danza, del teatro e del cinema, da realizzarsi mediante lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a manifestazioni di rilievo (articolo 5). L'Intesa incoraggia altresì l'attività dei rispettivi istituti di cultura, associazioni culturali e istituzioni scolastiche (articolo 6), e pone l'accento sulla collaborazione scientifica e tecnologica,

invitando le Parti ad individuare periodicamente settori prioritari di cooperazione (articolo 7).

Ulteriori articoli definiscono gli aspetti relativi alla cooperazione in campo archeologico ed etnologico (articolo 8), alla erogazione di borse di studio (articolo 9), al contrasto del traffico illecito di opere d'arte ed alla collaborazione per la protezione del patrimonio culturale sommerso (articolo 10).

Altri aspetti definiti dall'Accordo riguardano i programmi di scambio nel settore della gioventù (articolo 11), la collaborazione tra i rispettivi archivi, biblioteche e musei (articolo 12) e tra gli organismi radiotelevisivi, la stampa e l'editoria (articolo 13), e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (articolo 14).

Ad una Commissione mista, composta da un eguale numero di rappresentanti, viene demandato il compito di rendere operativo l'Accordo e di verificarne lo stato di applicazione (articolo 15). Gli articoli conclusivi definiscono infine le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative dell'Accordo (articolo 16), i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata e denuncia (articolo 17).

Il disegno di legge consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 185.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in 195.400 euro a decorrere dall'anno 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il relatore per l'esauriente esposizione, apre la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

(1140) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007*

(Esame e rinvio)

Il senatore VESCOVI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e il Mozambico sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sottoscritto nel luglio 2007.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica dell'Accordo oggi al nostro esame – l'Atto Senato n. 2813 – venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato nel giugno del 2017, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

L'Accordo di cooperazione culturale e scientifica con il Mozambico, composto di 25 articoli, si propone di fornire un quadro giuridico di riferimento per le iniziative di collaborazione nei settori culturale, artistico e

scientifico tra i due Paesi, nel quadro di rapporti bilaterali via via più intensi.

Ricorda che le relazioni politiche tra l'Italia ed il Mozambico si fondano su un solido legame di amicizia consolidatosi anche a seguito del ruolo di mediazione svolto dal nostro Paese in occasione dei negoziati di pace che portarono alla firma dell'Accordo di Pace di Roma nell'ottobre 1992 e quindi alla conclusione della sanguinosa guerra civile che sconvolse l'ex colonia portoghese fra il 1981 ed il 1992.

Gli interventi della cooperazione allo sviluppo italiana nel corso degli ultimi trenta anni, oltre al dinamismo culturale del nostro Paese – presente a Maputo con una scuola italiana privata riconosciuta e con un comitato locale della Società Dante Alighieri – ed alla vivacità delle collaborazioni interuniversitarie, giustificano pienamente l'opportunità di consolidare ulteriormente i rapporti bilaterali e la reciproca conoscenza negli ambiti culturale, scientifico e tecnologico.

L'Intesa esplicita, innanzitutto, l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, a migliorare la conoscenza del retaggio culturale dei due Paesi ed a favorire la collaborazione tra istituzioni accademiche (articoli 1-3). I successivi articoli prevedono l'istituzione di cattedre e lettori di lingua e letteratura delle Parti, la collaborazione fra le rispettive amministrazioni archivistiche, bibliotecarie e museali, nonché la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento di programmi derivanti dall'Accordo (articoli 4-6).

Il testo consente altresì a ciascuna delle due Parti la creazione di istituzioni culturali e scolastiche sul territorio dell'altra Parte contraente (articolo 7), prevedendo inoltre la collaborazione nel campo dell'istruzione attraverso lo scambio di esperti e di informazioni didattiche (articolo 8) e impegnando i due Paesi ad offrire reciprocamente ai rispettivi studenti, specialisti e laureati borse di studio (articolo 9).

L'Accordo impegna, quindi, le Parti alla collaborazione reciproca nei settori editoriale, della musica, della danza, delle arti visive, del teatro, del cinema e della radiotelevisione (articoli 10-12), nonché ad impedire e reprimere l'importazione, l'esportazione ed il traffico illegale di opere d'arte (articolo 13).

Ulteriori ambiti di collaborazione e di scambio di esperienze interessano i settori dello sport e della gioventù (articolo 14) e i campi dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, e quello delle pari opportunità e della tutela delle minoranze (articolo 15).

Di rilievo sono inoltre gli articoli 16 e 17, relativi alla promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, in particolare nel campo della salvaguardia dell'ambiente, delle scienze della salute, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che consentono la stipula di specifici accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche pubbliche dei due Paesi.

Ulteriori articoli definiscono la collaborazione delle Parti nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini, la valorizzazione del patrimonio culturale, facilitando altresì la permanenza e l'uscita di per-

sone, materiali e attrezzature dai rispettivi territori e promuovendo la protezione della proprietà intellettuale (articoli 18-20). Ad una Commissione mista, da convocarsi periodicamente, in base a quanto sarà concordato dalle Parti, alternativamente a Roma ed a Maputo, è affidato il compito di discutere i programmi esecutivi pluriennali (articolo 21).

Il disegno di legge consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in poco più di 193.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in 196.520 euro a decorrere dall'anno 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il relatore per l'esauriente esposizione, apre la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

(1142) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013

(Esame e rinvio)

Il senatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e il Kirghizistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sottoscritto nel febbraio 2013.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica dell'Accordo oggi al nostro esame – l'Atto Senato n. 2813 – venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato nel giugno del 2017, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

Il Kirghizistan, Paese dell'Asia centrale già Repubblica federata dell'Unione Sovietica, dal 1991 è uno Stato indipendente di circa 5,8 milioni di abitanti, con una composizione etnica particolarmente composita, costituita per il 70 per cento circa da Kirghisi, per il 14 per cento da Uzbeki, per il 6 per cento da Russi, per l'1,1 per cento da Dungani – la denominazione con cui nei territori dell'ex Unione Sovietica si indicano popolazioni musulmane di origine cinese – e per il resto da ulteriori minoranze, fra cui quelle uigure, tagiche, turche e tartare.

L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica sottoscritto dall'Italia e dal Paese asiatico, composto da 14 articoli, intende fornire un quadro giuridico essenziale di riferimento per l'approfondimento e la disciplina dei rapporti bilaterali nei settori della cultura, della ricerca e della tecnologia, rinnovando l'ultima intesa relativa a tali ambiti, risalente addirittura al 1960, anno della firma dell'Accordo di cooperazione culturale tra Italia e Unione Sovietica. Scopo primario dell'Accordo è quello di

migliorare la conoscenza e la comprensione tra i due popoli e promuovere i rispettivi patrimoni culturali attraverso lo scambio di esperienze e dati, soprattutto a livello scientifico e tecnologico, su basi paritarie e di reciprocità, fornendo nello stesso tempo una risposta efficace alla forte di cultura e lingua italiana in Kirghizistan. Oltre a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito scientifico e tecnologico attraverso le cooperazioni universitarie, i convegni e le borse di studio, il testo bilaterale intende facilitare la cooperazione nel settore della conservazione del patrimonio artistico ed archeologico, impedendo i trasferimenti illeciti di beni culturali e assicurando comunque la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Più in dettaglio, dopo aver specificato che lo scopo dell'intesa è quello di sviluppare la cooperazione bilaterale tra istituzioni e organizzazioni dei due Stati (articolo 1), l'Accordo individua nei settori della cultura, della scuola, delle università e della scienza, gli ambiti della cooperazione, da attuarsi mediante iniziative congiunte delle Parti (articolo 2). Particolare attenzione viene riservata alla cooperazione nell'ambito dell'università e della ricerca, con ampio riferimento alla diffusione e all'insegnamento delle lingue italiana nel Paese asiatico e kirghisa in Italia (articolo 3), al settore dell'istruzione scolastica ed alla collaborazione universitaria, nonché alla concessione di borse di studio (articoli 4 e 5).

Ulteriori ambiti di cooperazione riguardano la cultura, lo spettacolo e la tutela del patrimonio culturale e archeologico, anche mediante iniziative di contrasto al traffico illecito di opere d'arte, nonché i settori dei media, dello sport e delle politiche giovanili (articoli 6-8).

L'Accordo precisa inoltre che le Parti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni accademiche, enti di ricerca ed organizzazioni scientifiche, mediante scambi di visite, di informazioni, ricerche congiunte, convenzioni (articolo 9), oltre alla tutela della proprietà intellettuale (articolo 11). Oltre ad individuare le autorità coordinatrici per l'adempimento dell'intesa (articolo 10), l'Accordo istituisce un'apposita Commissione mista col compito di redigere i relativi programmi esecutivi e verificare le condizioni attuative delle iniziative di cooperazione (articolo 12).

Il disegno di legge consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in poco più di 135.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in 139.620 euro a decorrere dall'anno 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il relatore per l'esauriente esposizione, apre la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

(1171) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013

(Esame e rinvio)

Il senatore CIAMPOLILLO (*M5S*), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica della Convenzione di Minamata dell'ottobre 2013 sul mercurio.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge recante la ratifica della medesima Convenzione – l'Atto Senato n. 2896 – venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato nel settembre del 2017, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

La Convenzione, che prende il nome dalla località giapponese teatro di uno dei peggiori disastri ambientali della storia, determinato dagli sversamenti decennali di acque reflue contaminate al mercurio operati da una industria locale, è entrata in vigore a livello internazionale il 16 agosto del 2017 ed è stata al momento ratificata da 107 Paesi.

Composta da 35 articoli e 5 allegati, la Convenzione affronta l'intero ciclo di vita del mercurio, dall'estrazione primaria alla gestione dei rifiuti, ed ha come obiettivo la protezione della salute e dell'ambiente dalle emissioni di questa sostanza e dei suoi composti nell'aria, nell'acqua e nel suolo. In particolare, essa dispone delle restrizioni in materia di estrazione e di commercio internazionale del mercurio, vieta la fabbricazione di un'ampia gamma di prodotti con aggiunta di mercurio, limita l'uso del mercurio in prodotti e processi industriali e l'adozione di misure per ridurre le emissioni provenienti dall'estrazione dell'oro a livello artigianale e dalle attività industriali.

Più in dettaglio, la Convenzione, oltre ad offrire un quadro delle definizioni relative alle attività di utilizzo e gestione del mercurio (articolo 2), inquadra le fonti di approvvigionamento della sostanza ed il relativo commercio (articolo 3) e stabilisce l'obbligo per gli Stati parte di adottare misure appropriate per impedire la produzione e la diffusione di prodotti che lo contengono in aggiunta (elencati nella parte I dell'allegato A) (articolo 4). Il testo detta, inoltre, norme relative ai processi di fabbricazione che comportino l'utilizzo di mercurio o di suoi composti (articolo 5), alle esenzioni accordabili su richiesta di una Parte (articolo 6), alle attività estrattive dell'oro a livello artigianale e su piccola scala (articolo 7). Altri articoli sono relativi alle emissioni in atmosfera (articolo 8), ai rilasci nel suolo ed in acqua (articolo 9), allo stoccaggio temporaneo ecologico (articolo 10), ai rifiuti di mercurio (articolo 11) ed ai siti contaminati (articolo 12). La Convenzione disciplina, inoltre, i propri meccanismi di finanziamento (articolo 13), gli aspetti relativi allo scambio di informazioni tra le Parti (articolo 17), gli strumenti di sensibilizzazione (articolo 18), ed istituisce un Comitato per promuoverne l'attuazione (articolo 15). Alla Conferenza delle Parti (articolo 23), istituita quale organo decisionale ed esecu-

tivo della Convenzione, è affidato altresì anche il compito di monitorare e valutare costantemente lo stato di attuazione del testo internazionale.

Gli annessi al testo sono relativi, rispettivamente, ai prodotti contenenti mercurio non soggetti a limitazioni (annesso A), ai limiti dei processi produttivi in cui si utilizza mercurio (annesso B), alle prescrizioni relative alle attività estrattive dell'oro a livello artigianale e su piccola scala (annesso C), alla lista delle fonti puntuali di emissioni di mercurio in atmosfera (annesso D), alle procedure per l'arbitrato e la conciliazione in caso di controversia tra le Parti (annesso E).

Come evidenzia la relazione al disegno di legge, la ratifica della Convenzione non comporterà impatti significativi sul nostro sistema produttivo ed economico, essendosi nel corso degli anni l'Italia già adeguata ai regolamenti europei ed alle direttive che disciplinano aspetti coperti dal testo internazionale. Ricordo inoltre che l'Unione europea, che ha, a sua volta, depositato lo strumento di ratifica della Convenzione presso le Nazioni Unite il 18 maggio 2017, ha già predisposto un apposito Regolamento sul mercurio – il Regolamento (UE) 2017/852, entrato in vigore dal 1° gennaio 2018 – che ha provveduto ad aggiornare il quadro legislativo previgente.

Il disegno di legge si compone di 5 articoli. Gli oneri complessivi del provvedimento per il nostro Paese, fra spese per l'attuazione del testo, per la partecipazione alla Conferenza e per gli obblighi derivanti dall'essere uno Stato parte, sono quantificati in oltre 482mila euro per il 2019, e in 440mila e in 452.660 annui a partire dal 2020 ad anni alterni.

La Convenzione non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e con gli altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il relatore per l'esauriente esposizione, apre la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

(1172) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999

(Esame e rinvio)

Il senatore AIROLA (*M5S*), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Repubblica del Gabon per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali.

Ricorda che il Gabon, *ex* colonia francese, indipendente dal 1960, è uno Stato dell'Africa centrale di 1,5 milioni di abitanti, affacciato sul golfo di Guinea ed incastonato fra il Camerun e il Congo-Brazzaville. Repubblica semipresidenziale, ha un Parlamento bicamerale composto da un Senato di 66 membri e da un'Assemblea di 153 e può vantare abbondanti risorse naturali e considerevoli investimenti stranieri tali da farne in potenza uno dei Paesi più ricchi dell'intero continente africano.

La Convenzione in esame risponde all'esigenza di disciplinare in maniera più efficiente ed equilibrata gli aspetti fiscali delle relazioni economiche fra i due Paesi, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione, di prevenire le evasioni fiscali e di porre gli investitori italiani in una posizione privilegiata rispetto agli operatori economici di altre nazionalità.

Ricorda innanzitutto che un disegno di legge recante la ratifica della medesima Convenzione – l'Atto Senato n. 2158 – venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato nell'ottobre del 2017, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

L'Accordo, che si compone di 30 articoli suddivisi in VI Capitoli e di un Protocollo, richiama il modello di convenzione fiscale dell'OCSE, e trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti negli Stati contraenti (articolo 1), limitatamente all'imposizione sui redditi (articolo 2), e – per la parte italiana – all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

L'Accordo definisce il concetto di residenza (articolo 4), di stabile organizzazione (articolo 5) e di utili di impresa (articolo 7), accogliendo il principio generale in base a cui gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa stessa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una organizzazione stabile. Il testo disciplina, quindi, le modalità di tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) e degli utili derivanti da navigazione marittima e aerea (articolo 8). Con riferimento alle imposizioni sui dividendi (articolo 10), sugli interessi (articolo 11), sulle *royalties* (articolo 12), la Convenzione stabilisce un criterio impositivo concorrente fra lo Stato di residenza e quello della fonte, fissando un'aliquota massima di prelievo da parte di quest'ultimo al 15 per cento per i dividendi, al 10 per cento per gli interessi e i canoni, con condizioni quindi – come evidenzia la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento – che appaiono del tutto favorevoli agli operatori italiani che investano nel Paese africano. Assume rilievo, al riguardo, anche il punto 4 del Protocollo annesso al testo base che include il riferimento alla clausola della nazione più favorita, in base alla quale ove il Gabon accordasse ad un altro Stato dell'OCSE aliquote più favorevoli rispetto a quelle previste dal presente accordo, le ritenute alla fonte per i casi disciplinati dalla presente intesa verrebbero automaticamente allineate a quelle più vantaggiose.

Quanto alle plusvalenze, l'articolo 13 della Convenzione stabilisce l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza, ad eccezione degli utili di capitale derivanti dall'alienazione di beni immobili o di beni immobili relativi ad organizzazioni stabili per i quali è prevista una potestà impositiva concorrente dei due Stati. I successivi articoli disciplinano quindi il trattamento fiscale sui redditi derivanti da professioni indipendenti (articolo 14), da lavoro subordinato (articolo 15), da gettoni di presenza (articolo 16) e da attività di artisti e sportivi (articolo 17). In materia di pen-

sioni, la Convenzione (articolo 18) prevede la tassazione soltanto nello Stato di residenza, salvo che per i pagamenti erogati all'atto della cessazione del rapporto di lavoro di una persona fisica, mentre per le remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche stabilisce di regola la tassazione nello Stato della fonte (articolo 19).

Per i redditi di professori ed insegnanti temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati contraenti, l'articolo 20 dispone una esenzione temporanea nel Paese presso cui essi svolgano attività di ricerca o insegnamento e ciò al fine di facilitare gli scambi culturali. Per quanto attiene ai meccanismi intesi ad evitare le doppie imposizioni, l'Accordo prevede (articolo 23), per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria. I successivi articoli dispongono quindi un principio di non discriminazione (articolo 24), una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di imposizione non conformi alla Convenzione (articolo 25), lo scambio di informazioni fra le autorità per l'applicazione dell'intesa bilaterale (articolo 26), l'intangibilità dei privilegi fiscali previsti per agenti diplomatici e funzionari consolari (articolo 27) e una procedura di rimborso per i casi garantiti di ritenute ridotte (articolo 28).

Il disegno di legge si compone di 3 articoli. Non vi sono effetti per l'erario italiano.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il relatore per l'esauriente esposizione, apre la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,15.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 987**

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole da: «si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

BILANCIO (5^a)

Martedì 4 giugno 2019

Plenaria

163^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 9,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PESCO (*M5S*), relatore, constatata l'assenza del rappresentante del Governo, si vede costretto a rinviare l'esame del provvedimento in titolo, che potrà riprendere quando vi saranno le condizioni necessarie a proseguire.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*), pur comprendendo tale determinazione, non può che constatare, da parte del Governo, un atteggiamento irrispettoso nei confronti della Commissione e del Senato, invitando il Presidente a farsi portatore di questa istanza nei confronti dell'Esecutivo.

Si augura quindi che siano forniti quanto prima chiarimenti sui tempi e sui modi dello svolgimento dei lavori della Commissione.

Il senatore MISIANI (*PD*), associandosi alle considerazioni del senatore Pichetto Fratin, chiede con forza che siano date spiegazioni sull'*iter* del provvedimento e, in Assemblea, sugli sviluppi della situazione politica, che con ogni evidenza appare, dalla paralisi dei lavori e dalle notizie di stampa, sull'orlo della crisi, richiamando al riguardo l'esigenza di portare la questione della sorte del Governo nella sua sede propria, ossia in Parlamento, secondo quanto richiesto dalla Costituzione.

Il PRESIDENTE, prende atto dell'ingresso del vice ministro Garavaglia in seduta e, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

164^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventiva-

mente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente PESCO (*M5S*), relatore, segnala, per quanto di competenza, che occorre valutare la proposta 4.33 (testo 3), trasmessa dall'Assemblea in data odierna e recante misure per assicurare la piena fruibilità degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di Parma denominato «Nuovo Ponte Nord»: rispetto alla versione precedente, si prevede che la regione Emilia-Romagna, la provincia e il comune di Parma possano adottare (anziché: adottano) i necessari provvedimenti finalizzati a consentire l'utilizzo permanente dell'infrastruttura.

Richiama quindi sinteticamente i rilievi già avanzati con riferimento agli emendamenti dei relatori e ai relativi subemendamenti.

Il vice ministro GARAVAGLIA esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sull'emendamento 1.850, mentre sulla proposta 1.900 si pronuncia in senso non ostativo, condizionato all'inserimento di un ulteriore comma al capoverso «Art. 163-*bis*», di cui dà lettura.

Formula quindi una valutazione contraria sulle proposte 3.0.850, 4.850 e 4.851.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), nel segnalare che sull'emendamento 4.850 risulta in corso di predisposizione una relazione tecnica, chiede di valutare l'accantonamento dell'esame.

Il vice ministro GARAVAGLIA, pur rilevando che allo stato l'avviso del Governo resta contrario, non si oppone a un momentaneo accantonamento della proposta.

Proseguendo nella valutazione degli emendamenti, non ha osservazioni da formulare sulle proposte 4.852 e 4.854, mentre ritiene opportuno

un momentaneo accantonamento dell'esame dell'emendamento 4.853, per consentire di risolvere, in tempi ragionevoli, le criticità finanziarie rilevate. Chiede altresì di valutare l'accantonamento dell'esame dei subemendamenti 1.852/100, 1.852/101, 4.850/104 e 4.850/105.

Si esprime invece in senso contrario, perché recanti maggiori oneri, sui subemendamenti 4.851/101 e 4.851/102, nonché sulla proposta 4.853/102, in assenza di relazione tecnica. L'avviso è contrario anche sui subemendamenti 4.853/103, 4.853/104 e 4.853/105.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sulla valutazione del subemendamento 4.853/104, in materia di interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale 9 – via Emilia, per cui risulterebbero disponibili le risorse necessarie.

Il vice ministro GARAVAGLIA fa presente, al riguardo, che l'intervento richiederebbe la modifica del contratto di programma Anas, che, a tal fine, già definisce le priorità e i fabbisogni destinati agli svincoli delle tangenziali dei capoluoghi di provincia.

Nel dare seguito alle valutazioni, non ha osservazioni da formulare sulla proposta 4.857, mentre per l'emendamento 4.0.850 il nulla osta è condizionato a un'articolata riformulazione di cui consegna copia, che su disposizione del Presidente viene messa in distribuzione.

L'avviso del Governo è invece contrario, per i profili finanziari, sui subemendamenti 4.0.850/100, 4.0.850/101, 4.0.850/104, 4.0.850/105, 4.0.850/107, 4.0.850/109, 4.0.850/110 e 4.0.850/111, mentre le proposte 4.0.850/102 e 4.0.850/103 risulterebbero assorbite dalla riformulazione richiesta sul testo base.

Il presidente PESCO, sui subemendamenti 4.0.850/102 e 4.0.850/103, prospetta comunque l'espressione, in via prudenziale, di un parere contrario.

Dispone quindi l'accantonamento dell'esame delle proposte 4.850, 4.853, 1.852/100, 1.852/101, 4.850/104 e 4.850/105.

Il vice ministro GARAVAGLIA chiede altresì di valutare l'accantonamento dell'emendamento 4.0.851, mentre non ha osservazioni sul subemendamento 4.0.851/102. L'avviso del Governo è non ostativo anche sulla proposta 4.0.853, essendo invece la valutazione contraria sui subemendamenti 4.0.853/100 e 4.0.853/101.

Rappresenta invece l'assenza di osservazioni, per i profili finanziari, sull'emendamento 5.0.851, mentre l'avviso è contrario, in mancanza di relazione tecnica, sul subemendamento 5.0.851/100.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) invita a riconsiderare la valutazione del subemendamento 5.0.851/100, i cui oneri, a quanto le consta, risultano limitati al primo anno e, comunque, già adeguatamente coperti a legislazione vigente.

Il vice ministro GARAVAGLIA, alla luce di una lettura più approfondita della proposta, ritiene in effetti eccessiva la predisposizione al riguardo di una relazione tecnica e, pertanto, reputa giustificata al massimo una valutazione di semplice contrarietà.

Sull'emendamento 5.0.852, esprime un avviso di nulla osta condizionato a un'articolata riformulazione, della quale consegna copia che viene messa in distribuzione. Anche sulla proposta 14.0.850 la valutazione è non ostativa, a condizione che il testo sia riformulato nel senso di cui dà lettura.

Non ha osservazioni da formulare sull'emendamento 16.850, mentre l'avviso è contrario sul subemendamento 16.850/100.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) segnala, in relazione al subemendamento 16.850/100, che, a quanto risulta dagli approfondimenti istruttori compiuti, la proposta comporterebbe oneri solo per i primi sei mesi, per i quali sarebbero già stanziati le occorrenti disponibilità finanziarie.

Il senatore MISIANI (*PD*), intervenendo incidentalmente sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti al rappresentante del Governo su alcune notizie di agenzia appena diffuse che, in merito all'esito del confronto interno alla maggioranza sull'emendamento 1.7 (testo 2), appaiono piuttosto contraddittorie.

Il vice ministro GARAVAGLIA giudica opportuno, prima di trarre conclusioni affrettate, leggere attentamente le proposte normative che, eventualmente, saranno presentate in merito.

In relazione al subemendamento 16.850/100, conferma allo stato l'avviso contrario del Governo, salva la possibilità di una nuova valutazione, in presenza di ulteriori elementi istruttori.

Proseguendo nell'esame, esprime un avviso di nulla osta sull'emendamento 22.900, a condizione che sia accolta la riformulazione suggerita dal relatore, mentre ritiene opportuno accantonare, al momento, l'esame del subemendamento 22.900/100, in considerazione della rilevanza della questione, che registra un'ampia condivisione di vedute, e al fine di trovare una soluzione adeguata anche sotto il profilo finanziario.

Sull'emendamento 23.0.850 e sui subemendamenti 23.0.850/101 e 23.0.850/102, rappresenta l'avviso contrario del Governo.

La senatrice PIRRO (*M5S*) chiede di valutare l'accantonamento della proposta 23.0.850 e dei relativi subemendamenti, per un supplemento istruttorio che consenta di superare eventuali criticità finanziarie.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle proposte 23.0.850, 23.0.850/101 e 23.0.850/102, nonché degli emendamenti 4.0.851 e 22.900/100, sopra segnalati.

Il vice ministro GARAVAGLIA formula quindi un avviso contrario, per nuovi o maggiori oneri ovvero in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 24.0.850, 24.0.851, 24.0.851/100, 24.0.851/101 e 24.0.851/102, nonché sull'emendamento 28.0.850.

Passando all'esame delle riformulazioni trasmesse dall'Assemblea fino al 3 giugno, di cui il PRESIDENTE riepiloga brevemente i rilievi di carattere finanziario, non ha osservazioni da formulare sulla proposta 4.7 (testo 2), mentre esprime un avviso di contrarietà, per i profili di finanza pubblica, sulla proposta 4.33 (testo 2), facendo presente che è ancora in corso, invece, l'istruttoria sull'ulteriore formulazione 4.33 (testo 3), presentata in data odierna, nonché sull'emendamento 4.0.4 (testo 3), dei quali chiede quindi l'accantonamento.

Sulla proposta 23.95 (testo 2), formula una valutazione non ostativa condizionata a una riformulazione che limiti la portata degli interventi ivi previsti alla manutenzione straordinaria o comunque di messa in sicurezza, mentre l'avviso è contrario, per inidoneità delle risorse poste a copertura, sull'emendamento 23.95 (testo 3).

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) chiede delucidazioni sull'organizzazione del prosieguo dei lavori, con particolare riguardo all'esame dell'emendamento 1.7 (testo 2) e dei relativi subemendamenti, anche alla luce della rilevanza politica che ha assunto tale questione.

Il vice ministro GARAVAGLIA fa presente che, sulla proposta 1.7 (testo 2), la Ragioneria generale dello Stato non risulta avere particolari osservazioni da formulare sotto il profilo finanziario, trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale, e che tale valutazione può estendersi anche ai subemendamenti.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento delle proposte 4.33 (testo 3) e 4.0.4 (testo 3), reputando altresì opportuno accantonare l'esame dell'emendamento 1.7 (testo 2) e dei subemendamenti a esso riferiti, anche in relazione all'eventuale presentazione di ulteriori riformulazioni al riguardo.

Alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito e sulla base dei chiarimenti forniti dal GOVERNO, il PRESIDENTE relatore formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti dei relatori e i relativi subemendamenti, le riformulazioni trasmesse fino alle ore 15 di oggi, nonché la proposta 1.7 (testo 2) e i relativi subemendamenti, esprime per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.850, 3.0.850, 4.851, 4.851/101, 4.851/102, 4.853/102, 4.853/103, 4.853/104, 4.853/105, 4.0.850/100, 4.0.850/101, 4.0.850/102, 4.0.850/103, 4.0.850/104, 4.0.850/105, 4.0.850/107, 4.0.850/109, 4.0.850/110, 4.0.850/111, 4.0.853/100, 4.0.853/101, 16.850/100, 24.0.850, 24.0.851, 24.0.851/100, 24.0.851/101, 24.0.851/102, 28.0.850,

4.33 (testo 2) e 23.95 (testo 3). Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 5.0.851/100. Sull'emendamento 1.900, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso Art.163-*bis*, dopo il comma 6, del seguente comma: "7. Resta ferma la facoltà delle amministrazioni, sulla base della normativa vigente, di avvalersi degli strumenti messi a disposizione da Consip per i quali sia già intervenuta la pubblicazione dei relativi bandi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.". Sull'emendamento 4.0.850, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'emendamento con il seguente: "Art. 4-*bis*. - (*Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso*). – 1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della Regione Abruzzo, con proprio decreto, nomina, fino al 31 dicembre 2021, un Commissario straordinario del Governo, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non siano in una situazione di conflitto di interessi, con il compito di sovrintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso.

2. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 12.

3. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di undici unità di personale, di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale non dirigenziale, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati fino a cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di

comprovata esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario e comunque non è superiore ad euro 48.000 annui.

4. Il personale pubblico della struttura commissariale è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del predetto personale è anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalità:

a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le università, provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;

b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario;

c) ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale.

5. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima non superiore a quella del Commissario e nei limiti delle risorse individuate al comma 12.

6. La struttura commissariale cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario.

7. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di appositi protocolli d'intesa, del personale di ANAS S.p.A. nei limiti delle risorse individuate al comma 12.

8. È costituita una 'Cabina di coordinamento', presieduta dal Presidente della Regione Abruzzo, con compiti di indirizzo, di coordinamento tra i diversi livelli di governo coinvolti, nonché di verifica circa lo stato di avanzamento degli interventi di messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. La Cabina di coordinamento è composta dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali di L'Aquila e Teramo, dai Sindaci dei Co-

muni di L'Aquila e Teramo, da due rappresentanti dell'ANCI, uno per la provincia di L'Aquila e uno per la provincia di Teramo, dal Presidente del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, nonché da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Presidente della Cabina di coordinamento relaziona periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Per la partecipazione alla Cabina di coordinamento non spettano gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle amministrazioni di appartenenza.

9. Per la realizzazione dei lavori di completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'Interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme.

10. Per la specificità del sistema di captazione delle acque drenate a tergo delle gallerie autostradali del Traforo autostradale del Gran Sasso e all'interno dei Laboratori dell'I.N.F.N., al fine di garantire la tutela dell'acquifero del Gran Sasso e l'uso potabile della risorsa idrica captata dallo stesso, contemperando la coesistenza e la regolare conduzione delle gallerie autostradali e dei Laboratori stessi, non si applica, relativamente alle captazioni idropotabili delle gallerie stesse, lato Teramo e L'Aquila, l'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente alla previsione secondo cui la zona di tutela assoluta deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. La protezione dei punti di captazione deve essere garantita dall'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza determinati dall'attività del Commissario Straordinario. Nelle zone di rispetto delle captazioni idropotabili delle gallerie autostradali, individuate ai sensi dell'articolo 94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono consentiti gli interventi di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti prodotti a seguito degli interventi di messa in sicurezza come determinati dall'attività del Commissario straordinario. La messa in sicurezza, di cui all'articolo 94, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle attività preesistenti, quali le gallerie autostradali e i laboratori, è garantita dagli interventi determinati dal Commissario Straordinario.

11. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate o risorse di altra natura.

12. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento della struttura di supporto di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7 provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di complessivi euro 700.000 per l'anno 2019 e di euro 1.400.000 per gli anni 2020 e 2021.

13. Per la definizione dei progetti e per la realizzazione degli interventi strutturali di completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso e del sistema di captazione delle acque potabili, i cui oneri sono stati stimati dai rispettivi quadri economici, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni per l'anno 2020 e 100 milioni per l'anno 2021.

14. Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 51,4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 51,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2019 e per 1,4 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n.196 iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) quanto a 1,4 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputarsi sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 18 milioni di euro per l'anno 2019, 45 milioni per l'anno 2020 e 43 milioni per l'anno 2021 e sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni per l'anno 2020 e 7 milioni per l'anno 2021"».

Sull'emendamento 5.0.852, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'emendamento con il seguente: «Art. 5-bis. - (*Disposizioni urgenti in materia di Infrastrutture*). - 1. In considerazione della straordinaria necessità ed ur-

genza di assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche, è istituita, a decorrere dal 1° settembre 2019, la società per azioni denominata "Italia Infrastrutture s.p.a.", con capitale sociale pari a dieci milioni di euro interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, su cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita il controllo di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. La società, previa stipula di una o più convenzioni con le strutture interessate del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha per oggetto il supporto tecnico-amministrativo, alle direzioni generali in materia di programmi di spesa che prevedano il trasferimento di fondi a Regioni ed Enti locali e che siano sottoposti alle conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse destinate alle convenzioni di cui al presente comma sono erogate alla Società su un conto di tesoreria intestato alla medesima Società, appositamente istituito con le modalità previste dalle medesime convenzioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato lo statuto della Società. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, designa il Consiglio di Amministrazione.

2. La Società può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni e con oneri a carico della Società stessa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, e può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto della disciplina applicabile, con esperti di elevata professionalità nelle materie oggetto d'intervento della Società medesima.

3. Per le convenzioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 0,5 milioni di euro per il 2019 e 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, al terzo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "e all'importo di euro 9.309.900 annui a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", all'importo di 11,5 milioni di euro per l'anno 2019 e all'importo di 7.309.900 a decorrere dall'anno 2020";

b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputarsi sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

Sull'emendamento 14.0.850, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 5, delle parole: «i Comuni di cui agli allegati 1 e 2», con le seguenti: «i Comuni di cui all'allegato 1» e, al comma 6, con la sostituzione delle parole: «del comparto Regioni ed autonomie locali», con le seguenti: «del comparto Funzioni locali». Sull'emendamento 22.900, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: «per 200 unità complessive», con le seguenti: «fino a 200 unità complessive». Sull'emendamento 23.95 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: «interventi urgenti», delle seguenti: «di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza». Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti esaminati, fatta eccezione per le proposte 1.7 (testo 2) e relativi subemendamenti, 4.850, 4.853, 1.852/100, 1.852/101, 4.850/104, 4.850/105, 4.0.851, 22.900/100, 23.0.850, 23.0.850/101, 23.0.850/102, 4.33 (testo 3) e 4.0.4 (testo 3), la cui valutazione resta sospesa.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

All'esito di una discussione sull'organizzazione dei lavori sul provvedimento, alla quale prendono parte i senatori ERRANI (*Misto-LeU*), FERRARI (*PD*), PICCHETTO FRATIN (*FI-BP*) e il vice ministro GARAVAGLIA, il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, martedì 4 giugno 2019, alle ore 19.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

Plenaria

165^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PESCO

La seduta inizia alle ore 19,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente PESCO, in assenza dell'istruttoria del Governo sugli emendamenti precedentemente accantonati, aggiorna il prosieguo dell'esame alla seduta antimeridiana di domani, proponendone l'anticipazione alle ore 8,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che, al termine della odierna seduta della Commissione, è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 5 giugno 2019, già convocata per le ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,25.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 21

Presidenza del Presidente
PESCO

Orario: dalle ore 19,25 alle ore 19,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 4 giugno 2019

Plenaria**76^a Seduta**

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Dell'Orco.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del Regolamento, tale forma di pubblicità verrà dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Della seduta verrà inoltre redatto resoconto stenografico, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Regolamento.

IN SEDE REDIGENTE

(1251) Deputato MARINO ed altri. – Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il senatore MARGIOTTA (PD) prende la parola sull'ordine dei lavori per segnalare che il provvedimento di cui la Commissione sta per iniziare l'esame è stato approvato dalla omologa Commissione della Camera dei deputati all'unanimità in sede legislativa e per suggerire che, alla luce di tali circostanze, anche l'8^a Commissione chieda la riassegnazione del provvedimento in sede deliberante.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) comunica che il suo Gruppo è favorevole alla proposta del senatore Margiotta: il provvedimento in esame dovrebbe essere approvato definitivamente il prima possibile, in quanto le ferrovie turistiche prestano i propri servizi specialmente durante il periodo estivo.

Il senatore SANTILLO (*M5S*) dichiara che anche il Gruppo del M5S è a favore della proposta del senatore Margiotta, in quanto il tema in esame è particolarmente sentito nei territori.

Il presidente COLTORTI comunica che si potrà procedere alla richiesta di nuova assegnazione una volta che saranno pervenuti i prescritti pareri. Nelle more, l'esame proseguirà in sede redigente.

Il relatore FEDE (*M5S*) afferma preliminarmente che era già sua intenzione proporre di richiedere l'assegnazione del provvedimento in sede deliberante.

Entrando nel merito del disegno di legge in esame, ricorda che esso introduce modifiche alla legge n. 128 del 2017, recante «*Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico*», al fine di superare talune problematiche riscontrate dopo la sua entrata in vigore, in relazione all'ambito dei soggetti che possono esercitare i servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche.

In particolare, la formulazione vigente dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 128 prevede che il servizio di trasporto nelle ferrovie turistiche debba essere esercitato da un'«impresa ferroviaria» ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 2015, di recepimento della direttiva europea 2012/34/UE.

In applicazione di questa disposizione, alcune società che gestiscono servizi di trasporto ferroviario e che hanno operato, sebbene in mancanza della qualifica di imprese ferroviarie, nel settore del trasporto turistico ferroviario fino all'entrata in vigore della legge rischiano ora di non poter proseguire l'attività proprio in quanto prive di tale qualifica. La relazione illustrativa al disegno di legge presentato alla Camera cita, a titolo di esempio, il caso della società ARST spa, con socio unico facente capo alla Regione autonoma della Sardegna, che gestisce il cosiddetto «Trenino verde», il servizio di trasporto ferroviario pubblico locale per 160 chilometri e turistico per 440 chilometri sulla rete ferroviaria regionale, senza essere titolare di licenza ferroviaria.

Considerato che le reti ferroviarie locali e regionali isolate e le imprese ferroviarie che esercitano unicamente servizi di trasporto su tali reti sono escluse esplicitamente dall'ambito di applicazione delle disposizioni (comprese quelle in materia di licenza ferroviaria) del decreto legislativo n. 112, con il disegno di legge in esame si procede quindi ad ampliare l'ambito dei soggetti che possono esercitare il servizio turistico ferroviario.

Peraltro, per quanto riguarda in generale la sicurezza delle ferrovie turistiche, la definizione delle modalità per l'applicazione delle norme di sicurezza a tali infrastrutture e alle imprese che vi operano nonché le relative funzioni di vigilanza sono attribuite all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, come stabilito nel decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2016/798, recentemente esaminato dalla 8^a Commissione (Atto del Governo n. 74).

Il provvedimento consta di due articoli.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), introduce all'articolo 5 della legge n. 128 un nuovo comma 1-*bis*, nel quale si specifica che il servizio ferroviario turistico può essere svolto: *a*) dalle imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo n. 112 del 2015, per le linee interconnesse con la rete ferroviaria nazionale; *b*) dalle imprese ferroviarie o dai soggetti che già esercitano servizi ferroviari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, sulle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, con riferimento alle medesime reti; *c*) da altri soggetti, quali musei ferroviari e associazioni, purché posti sotto la responsabilità dei soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*), in possesso di certificato di sicurezza o altro titolo di idoneità all'esercizio.

Il comma 1, lettera *b*), del testo in esame provvede quindi a coordinare l'articolo 5, comma 3, della legge n. 128 con l'integrazione ora introdotta.

L'articolo 2 del disegno di legge disciplina l'entrata in vigore della legge.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, non essendovi richieste di intervento, propone di fissare fin d'ora il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per giovedì 6 giugno 2019, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,45.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 4 giugno 2019

Plenaria

54^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 8,55.

AFFARI ASSEGNATI

Sostegno alle attività produttive mediante l'impiego di sistemi di generazione, accumulo e autoconsumo di energia elettrica (n. 59)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente relatore GIROTTO (*M5S*) introduce il tema dell'affare in titolo, ripercorrendo, in sintesi, l'intensa istruttoria condotta dalla Commissione, anche mediante il ricorso a una consultazione pubblica, i cui risultati sono stati presentati in occasione di un convegno tenutosi il 26 marzo scorso in Senato.

Presenta quindi e illustra lo schema di risoluzione pubblicato in allegato.

Dichiara aperta la discussione.

Il senatore ANASTASI (*M5S*) considera che il tema del risparmio energetico, pur se impopolare per i risvolti infrastrutturali connessi, assume una rilevanza strategica fondamentale per il futuro del Paese. Le indicazioni della risoluzione illustrata dal presidente relatore Girotto sono il frutto di una istruttoria approfondita e impegnano l'Esecutivo in carica e quelli a venire. Spetta al Parlamento assumere la responsabilità del controllo puntuale di quanto il Governo porrà in essere.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) esprime apprezzamento per l'approfondita istruttoria, a conclusione della quale giunge lo schema di risoluzione del Presidente relatore. L'autoconsumo energetico rappresenta un elemento cruciale nella definizione della strategia energetica nazionale, rispetto al quale Governo e Parlamento sono chiamati a realizzare le migliori condizioni di sviluppo, nell'ambito dei rispettivi ruoli.

Il senatore Pietro PISANI (*L-SP-PSd'Az*) giudica l'impiego di energie alternative all'uso di combustibili fossili fondamentale per il contrasto ai cambiamenti climatici. Si sofferma quindi sui limiti dello *storage* energetico per le piccole produzioni, evidenziando talune penalizzazioni fiscali determinate dall'attuale meccanismo di contabilizzazione dell'energia venduta e acquistata.

Poiché non vi sono ulteriori interventi in discussione, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

In sede di replica, il presidente relatore GIROTTA (*M5S*) sottolinea le parti dello schema di risoluzione che vengono incontro alle preoccupazioni espresse dal senatore Pisani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Principali aree di crisi industriale complessa in Italia (n. 161)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) introduce il tema dell'affare assegnato, ripercorrendo brevemente l'istruttoria condotta, con particolare riferimento all'area di crisi complessa di Savona.

Presenta quindi e illustra lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

Poiché non vi sono interventi in discussione, il presidente GIROTTA dichiara conclusa tale fase procedurale, ricordando che lo schema di risoluzione testé illustrato, una volta approvato, non esaurirà la trattazione dell'affare assegnato, che proseguirà con l'approfondimento delle problematiche che interessano altre aree di crisi complessa sul territorio nazionale.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIROTTO avverte che la Commissione sarà convocata giovedì 6 giugno, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, per la votazione degli schemi di risoluzione oggi illustrati.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,20.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 59

La 10^a Commissione permanente,

in esito all’istruttoria condotta sull’affare assegnato n. 59 sul sostegno alle attività produttive mediante l’impiego di sistemi di generazione, accumulo e autoconsumo di energia elettrica, anche mediante un articolato ciclo di audizioni dei più significativi portatori di interessi e la consultazione pubblica condotta nel mese di ottobre 2018,

premesso che:

le tematiche energetiche si intrecciano ormai in modo inscindibile con quelle della lotta ai cambiamenti climatici e, in particolare, all’innalzamento della temperatura globale. Lo sviluppo sostenibile e l’economia circolare sono diventati i temi centrali nel dibattito mondiale e il pieno raggiungimento dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030, rappresentando il percorso per l’azione dei principali Paesi, tra cui l’Italia;

l’innalzamento medio della temperatura di oltre 1,5 gradi rappresenta una grave minaccia per il futuro dell’umanità, visto che tale innalzamento è in grado di provocare effetti negativi che vanno a colpire l’intera popolazione mondiale; le soluzioni alla crisi climatica sono ampiamente disponibili attraverso innovazioni e tecnologie a cominciare dalle energie rinnovabili, dalle opzioni di trasporto sostenibile, dagli edifici a zero emissioni di carbonio, dalla transizione verso una economia circolare;

gli accordi assunti a livello internazionale, non ultimo l’accordo di Parigi del 2015, iniziano a produrre i primi risultati, anche se ampiamente al di sotto di quanto necessario e decisivo per invertire la tendenza in atto. L’energia rinnovabile rappresenta attualmente oltre il 70 per cento delle aggiunte nette alla capacità di generazione di energia elettrica. Numerosi Stati, Regioni e autorità locali si sono impegnati a ridurre, entro il 2050, le loro emissioni di gas serra di almeno l’80 per cento rispetto al 1990. Oltre 700 aziende, con una capitalizzazione di mercato totale di oltre 16.000 miliardi di dollari, hanno assunto impegni climatici di vasta portata, mentre numerosi investitori, con un portafoglio di quasi 30.000 miliardi di dollari, hanno sottoscritto il «Climate 100+», un’iniziativa quinquennale per coinvolgere i maggiori emettitori di gas serra a livello mondiale, per migliorare la *governance* sui cambiamenti climatici, ridurre le emissioni e rafforzare la finanza per il clima;

con l’accordo raggiunto a giugno del 2018 tra Consiglio e Parlamento europeo per la Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, che guiderà le legislazioni dei Paesi

membri dal 2020 al 2030, il *target* sulle energie rinnovabili sarà innalzato al 32 per cento nel 2030 e viene riconosciuto il diritto all'autoproduzione, all'autoconsumo, all'accumulo e vendere l'eccedenza di energia elettrica;

tra gli obiettivi presenti nella proposta italiana di Programma Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), già inviata alla Commissione europea come previsto dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/0375 sulla *governance* dell'Unione dell'energia, figurano il cittadino e le imprese – in particolare piccole e medie – protagonisti e beneficiari della trasformazione energetica e non solo soggetti finanziatori delle politiche attive; ciò significa promozione dell'autoconsumo e delle comunità dell'energia rinnovabile, ma anche massima regolazione e massima trasparenza del segmento della vendita, in modo che il consumatore possa trarre benefici da un mercato concorrenziale;

tali scelte politiche, coerenti con gli impegni internazionali presi nell'ambito dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, creano l'opportunità storica e imperdibile per il Paese di sviluppare azioni incisive e lungimiranti volte a coniugare efficacemente lo sviluppo dell'innovazione tecnologica con la sostenibilità energetica, ambientale e sociale;

tale binomio alimenta, nel breve periodo, benefici a sostegno delle attività produttive della *green economy* con ricadute dirette, perché permette di acquistare energia elettrica al costo di produzione dell'energia rinnovabile che è oggi inferiore rispetto a quello dell'energia da fonte fossile e perché alimenta la ricerca e lo sviluppo a livello nazionale in materia di digitalizzazione e controllo dei flussi di energia, e indirette, attraverso il rilancio di tutta la filiera coinvolta e il miglioramento della sicurezza energetica con la riduzione della dipendenza energetica;

attualmente, il comparto produttivo delle energie rinnovabili comprende tutta la filiera dell'industria elettrica, elettrotecnica, elettronica e dell'automazione, nella quale si stimano impegnate circa 1.300 imprese con 468.000 addetti e più di 70 miliardi di euro di fatturato totale. Per il raggiungimento degli ambiziosi e possibili obiettivi europei di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile al 2030, con una adeguata normativa, anche l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per l'autoconsumo *in loco* potrà avere un ruolo di crescente importanza;

l'autoconsumo *in situ* non viene attualmente misurato: esso può essere solo stimato in quanto le misure ufficiali disponibili riguardano l'energia elettrica immessa e prelevata dalle reti elettriche e solo in alcuni casi (ad esempio per gli impianti incentivati) riguardano anche l'energia elettrica prodotta. Nella memoria ARERA del 12 marzo 2019 94/2019/I/COM, presentata in sede di audizione presso la 10^a Commissione, la quantità complessiva di energia elettrica attualmente autoconsumata è pertanto stimata pari a circa 28 TWh. La mancata applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema rappresenta un vero e proprio incentivo implicito stimabile per circa 1,4 miliardi di euro annui, del quale oltre un miliardo per autoconsumo di energia da combustibile fossile;

in base ai nuovi obiettivi comunitari al 2030, tale quantitativo di produzione annua netta di energia prodotta da impianti di generazione distribuita (GD), rinnovabile e consumata *in loco* dovrà essere aumentato in modo significativo, con modalità tali da sfruttare il minor costo di produzione dell'energia da fonte rinnovabile e quindi senza ricorrere a strumenti che costituiscano aggravio ingiustificato in bolletta per i cittadini e le imprese;

considerato che:

nel 2017 l'autoconsumo da FER è stato di 5,5 TWh, dei quali 4,1 da fotovoltaico, 0,9 da bioenergie e 0,5 da idroelettrico. Dai predetti dati, si evince che l'autoconsumo da fonti energetiche rinnovabili (FER) è per la quasi totalità da fotovoltaico. Secondo le prime stime sviluppate da GSE e RSE, la generazione dell'autoconsumo FER potrebbe passare dai circa 6 TWh attuali a circa 20 TWh nel 2030;

nel corso del 2019 le stime saranno affinate in vista della stesura definitiva del PNIEC. Non vi sono ad oggi elementi per ritenere che l'autoconsumo da FER non fotovoltaiche debba aumentare sensibilmente nei prossimi anni; se rimanesse nella stessa proporzione di oggi, l'autoconsumo da FER non fotovoltaiche al 2030 sarebbe poco più di 1 TWh. Quello che invece aumenterà sarà l'autoconsumo da fotovoltaico. Se rimanesse la proporzione attuale, al 2030 l'autoconsumo fotovoltaico sarebbe di circa 12,7 TWh;

GSE e RSE ritengono che l'autoconsumo si svilupperà per diverse ragioni: la diffusione dei sistemi di accumulo, l'impiego di politiche e condizioni favorevoli per la gestione della domanda e l'adeguamento del comportamento degli utenti che potrebbero essere indotti a massimizzare l'autoconsumo, anche in assenza di batterie. Un fattore abilitante per questo dovrebbero essere i nuovi strumenti tecnologici, di gestione del consumo e della crescita del prezzo dell'energia;

un ruolo importante per la crescita dell'autoconsumo è attribuito anche ai sistemi di accumulo: secondo alcuni degli scenari sviluppati da GSE e RSE, dei 30 GW di capacità fotovoltaica aggiuntiva al 2030 prevista dalla proposta del PNIEC, oltre 12 GW possono dotarsi di sistemi di accumulo. Nello specifico, si ipotizzano non meno di circa 12 GWh di capacità di accumulo, accoppiata a piccoli impianti domestici, e 3 GWh accoppiata a grandi impianti centralizzati. Tale diffusione dell'accumulo, che potrà essere favorita anche da un'evoluzione dell'attuale «scambio sul posto» per premiare esplicitamente o implicitamente l'autoconsumo, determinerà un incremento della quota di energia autoconsumata che, nei piccoli impianti domestici, potrebbe essere incrementata dall'attuale 30 per cento a valori ben oltre il 50 per cento;

l'autoconsumo, quindi, potrebbe contribuire, insieme ad altri interventi sul sistema elettrico, a gestire i potenziali impatti della massiccia diffusione del fotovoltaico: il gran numero di impianti fotovoltaici determinerà verosimilmente *overgeneration* nelle ore centrali della giornata, in cui al picco di generazione solare potrebbe non corrispondere una suf-

ficiente domanda di energia specialmente in alcune zone, e d'altro canto nelle ore serali potrebbe esservi un incremento piuttosto rapido della richiesta di energia sulla rete. L'autoconsumo, corredato dall'accumulo, potrebbe in parte mitigare tali aspetti: ad esempio, secondo alcune prime stime sviluppate da RSE, la diffusione delle batterie accoppiate agli impianti fotovoltaici potrebbe determinare una riduzione dell'*overgeneration* per circa 0,5 TWh annui;

al potenziale di sviluppo dell'autoconsumo da fotovoltaico è possibile associare anche una serie di benefici economici e ambientali, tra cui il risparmio di circa 1 TWh annuo di energia elettrica riconducibile alle mancate perdite di rete nel trasporto dell'energia e un risparmio di gas serra pari a 400.000 tonnellate di CO₂ associabili al *surplus* di produzione elettrica necessario a sopperire alle perdite di rete menzionate;

rilevato che:

attualmente sono installati circa 13.000 sistemi di accumulo (in prevalenza con tecnologia agli ioni di litio e installati da privati) su altrettanti impianti fotovoltaici, di cui la stragrande maggioranza entrati in esercizio negli ultimi 3 anni. Nei primi tre trimestri del 2018 è stato già superato il dato del 2017 (quasi 5.000 installazioni). Dalle misure a disposizione sugli impianti incentivati risulta che le percentuali medie di autoconsumo per privati e imprese in assenza di accumulo sono le seguenti: 30 per cento privati e 50 per cento imprese. Tale differenza è dovuta sostanzialmente ai diversi profili di carico delle utenze. L'utilizzo di accumuli porta a un aumento della media dell'autoconsumo rispettivamente del 25 per cento per i privati e del 15 per cento per le imprese;

la produzione decentrata e diffusa avvicina la generazione e il consumo e costituisce dunque il modello ideale per indurre a consumare energia nelle ore di produzione da fonte rinnovabile, e a dotarsi di strumenti che rendano flessibile il proprio consumo, come gli stoccaggi, oppure strumenti che consentano la programmazione delle utenze affinché queste consumino energia nelle ore di produzione delle rinnovabili, ad esempio veicoli elettrici e pompe di calore. Per raggiungere gli obiettivi di penetrazione delle rinnovabili non basta infatti aumentare la capacità di produzione rinnovabile, occorre orientare i consumi per fare sì che la nuova produzione rinnovabile sia consumata istantaneamente;

considerato inoltre che:

in questo ampio quadro che delinea le sfide per il prossimo futuro, le attività produttive impegnate nella filiera della *green energy* sono chiamate a svolgere un ruolo strategico di fondamentale importanza, quali catalizzatori e motori del cambiamento, realizzando un modello di transizione energetica che coniughi l'innovazione tecnologica e il rispetto dell'ambiente, con i benefici occupazionali, economici, di salute e ambientali conseguenti;

appare necessario che Governo e Parlamento contribuiscano a sostenere decisamente questo processo, analizzando gli aspetti critici di carattere legislativo, normativo e regolatorio ancora presenti nell'attuale quadro regolamentare che disciplina l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia sia in ambito manifatturiero e del terziario, sia in ambito residenziale, al fine di superare tali criticità e sostenerne la crescita reale e lo sviluppo ordinato;

affinché l'Italia sia protagonista a livello industriale occorre avviare senza indugio una trasformazione profonda del sistema elettrico nazionale, fondato su un presupposto ormai obsoleto della generazione centralizzata di energia. Nella nuova configurazione è richiesta e imprescindibile la partecipazione dei consumatori di energia ai mercati elettrici tramite i meccanismi di *demand response* e i moderni *software* di gestione dei flussi elettrici in forme aggregate. Occorre pertanto creare le condizioni affinché i consumatori di energia, anche in forma collettiva, possano generare e accumulare energia per il loro consumo, in un contesto in cui i consumatori e i produttori di energia da fonte rinnovabile contribuiscano alla stabilità e alla sicurezza della rete elettrica nazionale;

per sbloccare la possibilità di produrre, accumulare e autoconsumare energia per i consumatori non si può prescindere dagli strumenti già individuati dalla normativa europea. Un primo aspetto riguarda l'attuazione dei cosiddetti sistemi di distribuzione chiusi (SDC), previsto dalla direttiva sui mercati elettrici (n. 2009/72/CE del 13 luglio 2009). I SDC sono reti elettriche private che distribuiscono energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato, laddove siano presenti ragioni tecniche o di sicurezza che giustificano la parziale integrazione del processo di produzione degli utenti del sito. All'interno di tali sistemi si può produrre energia da distribuire agli utenti nel sito senza far transitare l'energia dalla rete di distribuzione o di trasmissione, purché la medesima non rifornisca clienti civili, a esclusione dell'uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione;

la normativa europea lascia agli Stati membri la facoltà di attuare o meno tale previsione. Con l'adozione del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, l'Italia ha deciso di non avvalersi di tale facoltà. Il divieto di costruire tali sistemi blocca però la possibilità di fare investimenti per l'autoconsumo e la gestione coordinata dei consumi all'interno dei consorzi industriali e delle grandi aree a destinazione commerciale e terziaria. Per rendere sostenibile la transizione alle fonti rinnovabili devono essere sviluppati tutti gli strumenti che puntino a coordinare domanda e offerta di energia. In questo contesto i sistemi di distribuzione chiusi sono una opportunità che andrebbe colta, in adeguato bilanciamento con la esigenza di contenere i costi dell'energia per la generalità dei cittadini e delle imprese e quindi differenziando la disciplina sul pagamento degli oneri fra sistemi di distribuzione chiusi e sistemi efficienti di utenza sia per i nuovi SDC, che per quelli storici.

con riferimento al settore della produzione, accumulo e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili all'interno di condomini e altri edifici, occorre superare le criticità generatesi con riferimento alla produzione. Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, impone l'obbligo della produzione di energia elettrica sempre da fonti rinnovabili, per una percentuale variabile sulla base della superficie in pianta dell'edificio. Il punto critico di tale norma è che l'energia elettrica prodotta ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2011 può essere consumata direttamente dalle sole utenze generali condominiali e non dalle unità abitative del condominio. Gran parte dell'energia non viene dunque autoconsumata, ma viene immessa nella rete elettrica, per poi essere nuovamente acquistata dai condòmini che l'hanno immessa;

la Direttiva (UE) 2018/2001 prevede, all'articolo 21, che inquilini e condòmini all'interno di un edificio possano collettivamente produrre, accumulare e consumare energia elettrica. In Italia, questo è attualmente vietato alla singola utenza condominiale e risulta non conveniente per il condominio che può alimentare soltanto i servizi generali. Bisogna dunque riconoscere al più presto tale diritto. Le limitazioni attuali costituiscono una restrizione ingiustificata degli spazi di libertà dei cittadini e rappresentano un ostacolo alla necessaria diffusione dell'autoconsumo, anche in considerazione delle attuali condizioni tecnologiche favorevoli, ad esempio relativamente all'importante evoluzione dei sistemi di accumulo (a batteria, termici o anche più avveniristici quali lo sfruttamento delle batterie dei veicoli elettrici, incluso il *Vehicle to Grid*);

occorre consentire, anche in via sperimentale, l'avvio tempestivo delle Comunità energetiche rinnovabili (CER o *Local Energy Communities* – LEC), ossia aggregazioni di utenti (cittadini, enti locali e piccole e medie imprese) che si associano per la produzione, l'accumulo e il consumo di energia in forma aggregata. L'energia prodotta dalle CER potrà essere condivisa fra i soci e consumata direttamente dai soci che hanno partecipato con la propria quota all'investimento per la produzione degli impianti. La Comunità energetica permette ai cittadini e agli enti locali di garantirsi l'approvvigionamento di energia elettrica autoprodotta ai costi di produzione dell'energia rinnovabile, che sono oggi minori rispetto a quelli dell'energia da fonte fossile.

In ragione del loro radicamento sul territorio, le CER possono sostenere meccanismi di solidarietà per l'approvvigionamento di energia ai cittadini più indigenti. Inoltre, l'energia prodotta dalla Comunità può essere trasferita a soggetti con caratteristiche di consumo diverse, superando così uno dei maggiori ostacoli attuali alla diffusione dell'autoconsumo;

per permettere alle CER di svolgere la propria funzione è fondamentale accelerare nell'installazione di contatori «intelligenti» di seconda generazione (*Smart Meters 2G*), che ad oggi coprono circa il 20 per cento delle utenze italiane, in particolare laddove siano gli stessi cittadini a chiedere la installazione per poter dare vita a comunità di energia rinnovabile.

anche il «consumo di prossimità», ovvero l'autoconsumo dell'energia prodotta in comunità delimitate geograficamente, è strumento virtuoso

e da incoraggiare se attuato con modalità tali da incentivare la simultaneità fra produzione da fonte rinnovabile e consumo e quindi la ottimizzazione della produzione rinnovabile e la riduzione dei flussi di energia sulle reti di trasmissione;

il consumo di prossimità, inoltre, riduce la necessità di potenziamento della rete, se attuato con modalità tali da stimolare la massima simultaneità fra produzione e consumo. Rispetto alle CER, appare importante anche regolamentare l'auspicata partecipazione di tali soggetti al Mercato per il servizio di dispacciamento (MSD), che ha recentemente beneficiato di una prima apertura normativa, soprattutto in caso di utilizzo di impianti fotovoltaici che presentino idonei sistemi di accumulo;

tenuto conto che nella proposta italiana di PNIEC vi è un esplicito paragrafo nel quale sono indicate le politiche e misure per realizzare il contributo nazionale al conseguimento dell'obiettivo vincolante a livello dell'Unione europea per il 2030 in materia di energia rinnovabile,

impegna il Governo a:

dare attuazione alla Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, con disposizioni immediatamente operative, in ordine all'applicazione delle parti relative all'autoconsumo e alle CER;

istituire, come indicato nella Direttiva (UE) 2018/2001, un quadro favorevole alla promozione e alla agevolazione dello sviluppo dell'autoconsumo di energia rinnovabile, tenuto conto delle barriere ingiustificate esistenti per l'autoconsumo di energia rinnovabile e, al contempo, del potenziale dello stesso, nei territori e nelle reti energetiche;

assicurare che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile, mantenendo al contempo i loro diritti e doveri in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie;

assicurare che alle comunità di energia rinnovabile sia riconosciuto il diritto di produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, e di condividere, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile. Ciò deve avvenire assicurando che i membri della comunità mantengano i loro diritti e doveri in qualità di clienti finali e che, da una parte, la condivisione non sia considerata ai fini fiscali quale vendita di energia e, dall'altra, siano pagati i corrispettivi per la distribuzione di energia, ma non quelli per il trasporto e il dispacciamento se l'energia è simultaneamente prodotta e consumata all'interno dei membri della comunità, senza essere veicolata sulla RTN. Il tutto secondo criteri di sostenibilità dei costi per la generalità dei cittadini e delle imprese, che non devono vedere aggravati i propri costi in bolletta;

garantire il diritto all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili consentendo linee dirette fra produzione e consumo non contigui e permettendo l'autoconsumo distribuito con più consumatori nei condomini,

con i sistemi di distribuzione chiusi (SDC), con le comunità energetiche locali e *peer to peer*;

porre in essere le azioni necessarie per far sì che l'autoconsumo in forma singola o collettiva sia efficiente, conveniente e sostenibile aprendo i mercati alla generazione rinnovabile, in particolar modo quello dei servizi di rete;

adottare gli atti necessari a garantire una graduale transizione a un sistema non centralizzato di dispacciamento dei flussi di energia, riformando la struttura della nuova bolletta per gli utenti domestici ed eliminando le tariffe fisse di distribuzione;

stabilizzare e potenziare le misure che dispongono il super-ammortamento e le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e per l'acquisto degli impianti che producono energia da fonti rinnovabili;

prevedere un meccanismo premiante sull'autoconsumo, anche in alternativa allo «scambio sul posto», che stimoli l'utilizzo di sistemi di accumulo per la massimizzazione dell'autoconsumo;

incentivare criteri di sostenibilità economica che consentano di contenere i costi per i consumatori, tenuto conto che molti impianti alimentati a fonte fossile sono in fase di avanzato ammortamento e potrebbero essere soggetti a un meccanismo di esenzione ridotto, al fine di liberare risorse per la riduzione delle bollette e lo stimolo di nuovo autoconsumo;

valutare per le CER e i nuovi impianti FER che opereranno nel consumo di prossimità utilizzando la rete di distribuzione, l'adozione di misure di agevolazione fiscale o contributi in conto capitale, anche tenendo conto dei benefici ambientali che derivano dal ricorso a tali strumenti;

avviare l'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, coerentemente con gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, intensificando gli interventi finalizzati a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, con particolare riferimento alla promozione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili;

dare attuazione alla Strategia energetica nazionale (SEN), laddove prevede la progressiva sostituzione della generazione elettrica a carbone, prioritariamente, con quella da fonti rinnovabili, al fine di dare certezza e attuazione a un percorso avanzato, coraggioso e capace di sostenere la modernizzazione del nostro sistema economico;

procedere rapidamente nel percorso di riforma del sistema degli incentivi per le rinnovabili, da attuare parallelamente alla riduzione progressiva degli incentivi ambientalmente dannosi, in considerazione del raggiungimento sostanziale della *grid parity*, ossia del punto in cui l'energia elettrica prodotta per mezzo di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili ha lo stesso prezzo dell'energia prodotta da fonti energetiche convenzionali, e in primo luogo da quelle fossili;

nell'ambito della riforma degli incentivi energetici, prevedere una gestione sostenibile tendente alla riduzione degli oneri generali di sistema monitorando attraverso il Sistema informativo integrato dell'Acquirente unico, dei flussi degli oneri generali realmente pagati dai consumatori e versati dai venditori, garantendo adeguata trasparenza dei processi e idonee forme di tutela per i consumatori.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 161, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’AREA DI SAVONA

La 10^a Commissione permanente,

in esito all’istruttoria condotta sull’affare assegnato n. 161 sulle principali aree di crisi industriale complessa in Italia, con particolare riferimento all’area di crisi industriale di Savona,

premessi che:

il territorio di Savona è stato riconosciuto nel 2016 «area di crisi industriale complessa», ai sensi della disciplina in materia riordinata dal decreto-legge n. 83 del 2012 (articolo 27);

il territorio in questione rappresenta un’area strategica di collegamento tra Italia, Francia e Spagna;

il 30 marzo 2018 è stato sottoscritto, tra Ministero dello sviluppo economico, Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Liguria, Provincia di Savona, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Porti di Savona e Vado Ligure e Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA (Invitalia), un Accordo di programma per l’attuazione del «Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell’area di crisi industriale complessa di Savona», finalizzato alla promozione di iniziative imprenditoriali per la riqualificazione del tessuto produttivo esistente, l’aggregazione delle PMI e la loro collaborazione con le grandi imprese, la realizzazione di nuovi investimenti di diversificazione produttiva, il potenziamento della logistica connessa alle attività portuali e il reimpiego dei lavoratori;

nel Progetto di riconversione e riqualificazione industriale sono previsti, da parte dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo, i seguenti interventi:

promozione di iniziative imprenditoriali in grado di sostenere l’economia locale e tracciare traiettorie di sviluppo sostenibile, incentivando gli investimenti volti a migliorare l’efficienza dei processi e l’innovazione dei prodotti;

promozione e attuazione di servizi e misure di politica attiva, con particolare riferimento ai percorsi di riqualificazione e aggiornamento delle competenze, mirati al reimpiego di lavoratori appartenenti ad uno specifico bacino, attraverso la cooperazione di tutti i soggetti competenti e l’integrazione delle risorse disponibili;

il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, approvato con Accordo di Programma del 30 marzo 2018, prevede l'impegno di risorse pubbliche per complessivi 40,7 milioni di euro;

l'avviso di cui alla legge n. 181 del 1989 per l'area di crisi di Savona si è concluso il 1° ottobre 2018 registrando un importante successo;

è stata individuata una graduatoria delle imprese ammesse alla valutazione per ottenere gli incentivi di cui alla legge n. 181 del 1989;

quella di Savona risulta essere tra le aree di crisi con i migliori parametri, considerando il numero delle domande presentate (15) e i 107 milioni di valore complessivo di investimenti;

inoltre, dopo la chiusura dell'avviso di cui alla legge 181 del 1989, si sono registrate tre ulteriori crisi aziendali rientranti nell'area in questione, che comportano rischi per la tenuta industriale del territorio e ripercussioni sul piano degli occupati. Tali aree interessano la Piaggio Aerospace di Villanova d'Albenga, con una potenziale ricaduta su circa 1200 addetti, la Bombardier Transportation Italy di Vado Ligure, con rischi occupazionali diretti per 530 addetti, e l'insieme di aziende Italiana Coke di Cairo Montenotte, composto da Italiana Coke srl, Funivie SpA e Terminal Alti Fondali Savona srl, che occupano rispettivamente 225, 95 e 20 addetti;

sono stati ascoltati in audizione, dapprima in Commissione e quindi presso la Prefettura di Savona, rappresentanti dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia), esponenti delle organizzazioni sindacali dell'area di Savona, nonché rappresentanti dell'Unione industriali della Provincia di Savona, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, della Regione Liguria, della Provincia di Savona e dei Comuni interessati;

le aree di crisi industriale complessa riconosciute coinvolgono la maggior parte del territorio italiano e rappresentano aree strategiche per il tessuto industriale del Paese;

Invitalia – su incarico del Ministero dello sviluppo economico – interviene tramite azione congiunta tra Amministrazioni centrali e Regioni nelle zone in difficoltà economica che rientrano nelle aree di crisi industriale, al fine di favorire la ripresa delle attività industriali e di salvaguardare i livelli occupazionali,

impegna il Governo:

a valutare, dati i fatti sopra esposti e considerata la vivacità economica del territorio, l'implementazione della dotazione finanziaria del Progetto di riconversione e riqualificazione di Savona;

a valutare, al fine di non disperdere le opportunità di nuovi investimenti sul territorio, un riordino delle procedure che riescano concretamente a velocizzare l'*iter* autorizzativo;

a prevedere una rimodulazione delle disponibilità delle dotazioni finanziarie dei fondi che diano priorità alle aree che hanno riscontrato maggiore successo in termini di numero di domande presentate e valore

complessivo di investimenti, in modo da conformare gli aiuti alle reali esigenze economiche nelle aree di crisi;

a prevedere, nelle more di un riordino dell'*iter* processuale legato alle aree di crisi industriali complesse, una serie di modifiche procedurali, che abbiano il fine di:

a) semplificare l'attuale formulazione della domanda per velocizzare i processi di riqualificazione e di rilancio produttivo del territorio;

b) ridurre i tempi di elaborazione e approvazione del Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI);

c) snellire il processo di coinvolgimento al fine di prevedere l'acquisizione, nel corso dell'istruttoria per il riconoscimento dell'area di crisi industriale complessa, del parere delle amministrazioni centrali competenti in riferimento ai fabbisogni di sviluppo espressi nell'istanza regionale, per evitare il coinvolgimento di amministrazioni non interessate.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 4 giugno 2019

Plenaria

79^a Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice CASTELLONE (M5S) premette che il decreto-legge in conversione è, nel testo vigente, composto da 16 articoli, suddivisi in tre Capi, e che nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento al provvedimento sono state apportate diverse modificazioni.

Ciò posto, illustra gli articoli del Capo I (1 – 10), recanti disposizioni speciali per la regione Calabria concernenti il rispetto dei livelli essenziali

di assistenza in ambito sanitario ed il raggiungimento degli obiettivi del Piano di rientro.

Riferisce, quindi, sugli articoli del Capo II (11 – 13), recanti disposizioni urgenti in materia di personale e di nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale, di formazione sanitaria, di carenza di farmaci e di riparto del fondo sanitario nazionale.

Dà conto, infine, dei contenuti del Capo III (articoli 14 – 16), recante disposizioni transitorie e finali (tra le quali la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali di cui all'articolo 15-*bis*, introdotto dalla Camera).

Il PRESIDENTE, dopo aver fatto rilevare che il disegno di legge in esame figura nel calendario vigente dell'Assemblea a partire dalla seduta del prossimo martedì 18 giugno, avverte che la programmazione del seguito della trattazione sarà definita nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che si terrà al termine della seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 90

Presidenza del Presidente

SILERI

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 4 giugno 2019

Plenaria

99^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Simone BOSSI

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto del disegno di legge e dei documenti in titolo, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 23.0.1, 23.0.2 e 23.0.3 e contestualmente presentati i corrispondenti ordini del giorno G/944/10/14, G/944/11/14, G/944/12/14, allegati al resoconto di seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 944

G/944/10/14

GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPTAEU, TESTOR, CESARO,
GIAMMANCO, MASINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S.944 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018

premesso che:

l'articolo 15 reca l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852 in materia, rispettivamente, di rifiuti e di imballaggi e rifiuti di imballaggio, nonché disposizioni volte a disciplinare le procedure di emanazione dei decreti delegati, i quali avranno un significativo impatto sulla normativa italiana vigente, con particolare riferimento al codice dell'ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

in particolare, la lettera e) del citato articolo 15, prevede alcune indicazioni in base alle quali procedere alla riforma della disciplina dell'*end of waste*, cioè della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle nuove disposizioni in materia dettate dalla direttiva 2018/851/UE (che ha modificato le norme europee già contenute nell'art. 6 della direttiva 2008/98/CE);

al fine di promuovere il riciclo dei rifiuti e l'uso efficiente delle risorse con la conseguente riduzione dell'uso delle discariche e dei termovalorizzatori, obiettivo che rientra tra le finalità delle direttive europee e delle leggi nazionali in materia di rifiuti, la determinazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (cosiddetto «*End of waste*»), assumono importanza centrale;

in proposito, con riferimento alla situazione determinatasi in seguito alla decisione adottata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1229 del 2018, che ha di fatto negato in maniera decisamente perentoria, che enti e organizzazioni interne allo Stato possano vedersi riconosciuto alcun potere di «declassificazione» del rifiuto caso per caso in sede di autorizzazione, si rende necessario e urgente un intervento normativo che consenta alle autorità competenti il rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 208, 211 e 213 del decreto legislativo n. 152 del 2006, tramite la facoltà di stabilire – previo espletamento di adeguate istruttorie

– i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, da adottare in conformità alle condizioni fissate al comma 1 dell'articolo 184-ter, del Codice dell'ambiente, di cui al D.Lgs. 152/2006;

per effetto della citata sentenza tutte le autorizzazioni rilasciate da Regioni e Province nei casi sopra descritti non potranno, alla scadenza, essere rinnovate, mentre nuovi impianti, spesso basati su tecnologie innovative non potranno essere autorizzati;

tutto ciò crea in prospettiva la graduale chiusura di impianti oggi perfettamente inseriti nei processi di riciclo con danni agli imprenditori, perdita di posti di lavoro e interruzione di processi di riciclo con aumento di conferimento in discarica o inceneritore di rifiuti oggi riciclati, oltre al blocco di molti nuovi investimenti;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, in sede di attuazione della delega di cui alla citata lettera *e*) dell'articolo 15, di definire i criteri per l'applicazione uniforme a livello europeo dei processi finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, prevedendo che gli stessi includano: *a*) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero; *b*) i processi e le tecniche di trattamento consentiti; *c*) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti; *d*) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso; *e*) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità;

a valutare la possibilità, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui sopra, di prevedere che:

a) restino fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte;

b) le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, provvedano caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali.

G/944/11/14

GALLONE, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAPATHEU, TESTOR, CESARO, GIAMMANCO, MASINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018,

premesso che:

nell'ambito dei procedimenti necessari all'approvazione dei progetti per la realizzazione di opere pubbliche assume un rilievo primario il tema della gestione delle terre e rocce da scavo;

tale aspetto è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120;

per le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA), il detto D.P.R. prevede la necessità che sia predisposto un Piano di utilizzo da presentare all'Autorità competente prima della conclusione del procedimento di VIA;

rilevato che:

una semplificazione necessaria in materia di approvazione del progetto per la realizzazione di una infrastruttura pubblica consiste nell'introduzione di norme di raccordo tra la disciplina di presentazione del Piano di utilizzo e le altre procedure amministrative ad essa contigue;

le difficoltà che derivano dall'assenza di tale raccordo vanificano la possibilità di giungere in tempi certi a una positiva conclusione dell'*iter* inerente al Piano di utilizzo per ragioni che non attengono a un'inadeguata qualità del materiale o a impatti negativi sull'ambiente,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di semplificare i presupposti per la presentazione del Piano di utilizzo, prevedendo che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione dell'opera pubblica e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità possano estendersi anche ai siti di destinazione, con possibilità per il proponente di acquisirne la proprietà;

a garantire, attraverso la semplificazione dei presupposti per la presentazione del Piano di utilizzo, l'effettivo riutilizzo delle terre e rocce come sottoprodotto, con conseguenti risparmi sia sul fronte temporale, che economico.

G/944/12/14

FANTETTI, TESTOR, GALLONE, CESARO, GIAMMANCO, MASINI, BERUTTI, Alfredo
MESSINA, PAPTHEU

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 944 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018,

considerato che:

la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane, nonché il contrasto dei fenomeni di contraffazione e sfruttamento del richiamo all'italianità (cosiddetto «*Italian Sounding*») sono azioni non più prorogabili per garantire la tutela di molte aziende italiane che operano nel campo della ristorazione e fanno del «*Made in Italy*» il loro *core business*;

salvaguardare la rete degli esercizi della vera ristorazione italiana in Europa attraverso un riconoscimento giuridico dei ristoranti italiani all'estero consentirebbe a centinaia di imprese di operare nel mercato vendendo tutelate le ricette ed i prodotti italiani ufficialmente riconosciuti dall'UE come i prodotti DOP, DOC, DOCG e IGT;

sarebbe opportuno, al fine di tutelare migliaia di esercizi pubblici all'estero che offrono prodotti distintivi della nostra cultura enogastronomica, istituire presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT) un Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana all'estero nel quale prendessero parte alti rappresentanti dei Ministeri, dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Federazione italiana pubblici esercizi, dell'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, dell'Ente nazionale italiano per il turismo e della Conferenza unificata Stato-Regioni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), un Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana all'estero;

a valutare l'opportunità di definire, attraverso un intervento normativo e compatibilmente con quanto previsto dalle norme comunitarie, un riconoscimento giuridico del «ristorante italiano nel Mondo – Europa».

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedì 4 giugno 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del viceprefetto incaricato dal Ministro dell'interno per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania, Gerlando Iorio

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del viceprefetto incaricato dal Ministro dell'interno per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania, Gerlando Iorio.

Gerlando IORIO, *viceprefetto incaricato dal Ministro dell'interno per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Paola NUGNES (*M5S*), i deputati Chiara BRAGA (*PD*), Tullio PATASSINI (*Lega*), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Gerlando IORIO, *viceprefetto incaricato dal Ministro dell'interno per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,10.